

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli - II Sezione - Sentenza del 24 settembre 2015, n. 4604.

*Il ricorso elettorale delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure formulate e, quindi, l'oggetto del giudizio elettorale va determinato mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni e sono inammissibili perché generiche le censure meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi.*

Omissis

3. Quanto, poi, alla censura che in più di una sezione elettorale non vi sarebbe stata corrispondenza tra le schede elettorali ed il numero di votanti nella sezione, si ritiene di allinearsi alla giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 23/03/2000, n. 1593) secondo la quale tale deduzione va considerata inammissibile per la sua genericità perché non ha precisato il numero di coloro che avrebbero illegittimamente votato, né ha determinato le sezioni ove le irregolarità si sarebbero svolte. Infatti il ricorso elettorale delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure formulate e, quindi, l'oggetto del giudizio elettorale va determinato mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni e sono inammissibili perché generiche le censure meramente ipotizzanti, come nella specie, la sussistenza di tipologie astratte di vizi. Del resto nella materia in questione l'osservanza dell'onere di specificità dei motivi non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo (Cons. Stato, A.P., 20.11.2014, n. 32; Cons. Giust. Ammin., 13.6.2013, n. 581): dunque un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogni qualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa delle schede contestate e il numero delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale.

Omissis